

# COMUNE DI ZAMBRONE

## PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

(Legge Regionale n. 34 del 19 ottobre 2009 e s.m.i.)



R2

DATA DICEMBRE 2020

AGGIORNAMENTO

IL SINDACO

Dott. Corrado Antonio L'ANDOLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabrizio LO MORO

IL PROGETTISTA INCARICATO

PhD Gino Cesare MAURO  
Ordine degli Architetti P.P.C. di CZ n. 1528

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Dott. Antonio ROTELLA  
Elenco Nazionale C.A. n. 8530

Resp. Area tecnica

Dott. Ing. Giuseppe LANDRO

Resp. del procedimento

Dott. Ing. Giuseppe LANDRO

TITOLO ELABORATO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE



## Sommario

1 - PRINCIPI GENERALI.....	4
1.1 - Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale .....	4
1.2. - Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale .....	4
1.3. - Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica .....	5
1.4. Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica .....	5
1.5 - Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica .....	5
2 - PRESCRIZIONI A TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO. ....	7
2.1- Prescrizioni a tutela dell'inquinamento acustico da osservare in sede di formazione e approvazione di strumenti urbanistici attuativi.....	7
2.2 - Prescrizioni da osservare per la tutela del clima acustico nel caso di edifici ed insediamenti in cui si prevedono impianti, funzioni e attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale .....	8
2.3 - Prescrizioni da osservare per la tutela del clima acustico in sede di progettazione, autorizzazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto. ....	10
3 - ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI .....	12
3.1 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli a fini di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici attuativi in contesti urbani di nuova urbanizzazione. ....	12
3.2 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico relativi ad interventi edilizi diretti.....	13
4 - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI. ....	14
4.1 - Requisiti minimi da garantire .....	14
5 - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA ATTIVITÀ RUMOROSE. ....	19
6 – DISPOSIZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE .....	20
7 – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE .....	21
7.1 Piani Urbanistici Attuativi. ....	21
7.2 - Interventi soggetti alla presentazione della “Documentazione di Impatto Acustico” (D.I.A.). ....	23
7.3 - Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico .....	23
7.4 - Interventi soggetti alla presentazione della “Valutazione Previsionale del Clima Acustico” (V.P.C.A.) .....	24
7.5 -Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico.....	25



8 - INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	26
8.1 - Durata e aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica .....	26
8.2- Coordinamento con i nuovi strumenti urbanistici .....	26
8.3 - Strumenti di verifica .....	26
8.4- Norme di salvaguardia. ....	27
9 - NORME TRANSITORIE.....	28



## ***1 - PRINCIPI GENERALI***

### **1.1 - Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale**

L'azione amministrativa del Comune di Zambrone (VV) è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione dei valori limite di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Zambrone (VV) è suddiviso in zone corrispondenti alle classi definite nella tabella A - Classificazione del territorio comunale - del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Le disposizioni a tutela dell'inquinamento acustico si esplicitano mediante:

- Norme generali per il coordinamento tra attuazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e classificazione acustica del territorio;
- Prescrizioni concernenti le modalità di redazione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in presenza di destinazioni d'uso sensibili di particolari condizioni di esposizione al rumore, o di attività, funzioni e infrastrutture da cui possano avere origine emissioni sonore disturbanti
- Vincoli e condizioni all'utilizzazione edificatoria dei suoli in relazione alle diverse situazioni di esposizione al rumore ambientale
- Norme per il contenimento dell'impatto acustico derivante da particolari attività, funzioni ed installazioni, nonché dall'esercizio delle infrastrutture di trasporto.

### **1.2. Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale**

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) Stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- b) Costituire riferimento per la redazione dei Piani di Risanamento Acustico di cui all'art. 7 della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (L:447/95), in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;



- c) Consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) Costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

### **1.3. - Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica**

L'adozione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Zambrone (VV) i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla "Legge Quadro sull'inquinamento Acustico" e dai relativi decreti di attuazione.

A decorrere dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici generali in essere.

### **1.4. Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica**

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della Zonizzazione Acustica adottata.

Le fasce di rispetto delle linee ferroviarie sono zonizzate ai sensi del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26/10/1995 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", così come le fasce stradali ai sensi del DPR n. 147 del 30 marzo 2004, recante "Disposizioni per il contenimento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n.447".

### **1.5 Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica**

La Zonizzazione acustica può essere sottoposta a revisione in relazione a variazioni del quadro legislativo nazionale o regionale e in relazione alle variazioni degli strumenti urbanistici del Comune.



Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al PSC la Zonizzazione Acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Per le zone soggette a Piani di Attuazione, l'approvazione di questi ultimi è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione Acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.



## **2 - PRESCRIZIONI A TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.**

### **2.1- Prescrizioni a tutela dell'inquinamento acustico da osservare in sede di formazione e approvazione di strumenti urbanistici attuativi.**

In sede di presentazione di Piani Attuativi, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.) sulla base di una valutazione preventiva del clima acustico dell'area con particolare riferimento ai valori di qualità (Tab. D del D.P.C.M 14 novembre 1997).

L'approvazione dei Piani Attuativi e dello studio previsionale del clima acustico comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.

La definizione dell'assetto planivolumetrico dei suddetti Piani di Attuazione e di Ristrutturazione Urbanistica, nonché la localizzazione delle funzioni e delle attività previste nell'ambito dei comparti disciplinati da strumento urbanistico attuativo dovrà tenere conto:

- di obiettivi indirizzati alla minimizzazione dell'esposizione al rumore derivante da strade e infrastrutture dei trasporti, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto, nonché da sorgenti fisse interne o esterne al comparto, ma comunque tali da fare risentire i propri effetti in entrambi i casi all'interno del comparto;
- di obiettivi di mitigazione dell'impatto acustico a carico di zone contermini derivanti da rumorosità ambientale, fisse o mobili, previste o di prevedibile localizzazione all'interno del comparto.

A tal fine in fase di elaborazione degli atti progettuali dei Piani di Attuazione e di Ristrutturazione Urbanistica dovrà tenersi conto degli effetti delle sorgenti lineari e puntuali di rumorosità interna ed esterna al comparto, prevedendo soluzioni, accorgimenti, dispositivi, distacchi, distribuzione dei vari tipi edilizi e delle funzioni previste, modalità di distribuzione e conformazione del verde, schermi acustici fonoisolanti o fonoassorbenti:

- finalizzati alla riduzione dell'esposizione degli insediamenti in oggetto, con particolare riferimento a quelli destinati a funzioni residenziali,
- finalizzati alla protezione di edifici e insediamenti contermini dal rumore eventualmente generato dalle sorgenti interne al comparto disciplinato dallo strumento urbanistico in essere.



Nei Piani di Ristrutturazione Urbanistica a destinazione residenziale o polifunzionale, attuati anche mediante parziale demolizione o ricostruzione, ove risulti impossibile il rispetto dei prescritti valori limite nell'ambiente esterno in relazione al clima acustico del contesto territoriale in cui risulti collocato il comparto oggetto dell'intervento, gli edifici di nuova costruzione da adibire ad usi residenziali, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo articolo, dovranno essere ubicati alla massima distanza delle sorgenti di rumorosità con termini compatibilmente con i distacchi previsti dagli edifici conservati e dai confini di proprietà e/o di zona con la geometria dell'area di intervento, ovvero presentare alla medesime sorgenti fronti di minori dimensioni lineari

Nei Piani di Ristrutturazione Urbanistica a destinazione residenziale o polifunzionale, attuati mediante conservazione del patrimonio edilizio esistente, ove risulti impossibile il rispetto dei prescritti valori limite nell'ambiente esterno in relazione al clima acustico del contesto urbanistico dell'intervento, la localizzazione delle destinazioni residenziali, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo punto, dovrà indirizzarsi ad assegnare prioritariamente al riuso ai fini residenziali gli edifici meno esposti al rumore ambientale, tra quello compresi nel Piano di Ristrutturazione Urbanistica.

Per il conseguimento di un clima acustico entro i prescritti valori limite, o comunque del migliore clima acustico possibile in relazione alle condizioni di esposizione, in caso di assenza di conformi previsioni negli atti dei Piani di Attuazione e di Ristrutturazione Urbanistica, possono essere disposte dall'Amministrazione comunale idonee condizioni e/o prescrizioni anche inerenti alla realizzazione di interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento delle rumorosità ambientale sia ponendone l'attuazione a carico del proponente sia assumendone la realizzazione a propria cura nell'ambito delle previsioni di Piano di Risanamento Acustico (art. 7 L. 447/95), condizionandone l'esecutività dell'opera all'attuazione degli interventi del Piano di Risanamento Acustico.

Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle disposizioni del presente articolo.

## **2.2 - Prescrizioni da osservare per la tutela del clima acustico nel caso di edifici ed insediamenti in cui si prevedono impianti, funzioni e attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale**

Il conseguimento dei provvedimenti autorizzatori relativi a trasformazioni edilizie e/o cambi di destinazione d'uso concernenti:

- nuovi impianti e infrastrutture adibiti o da adibire ad attività produttive, sportive e ricreative, nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;



- la realizzazione, il potenziamento e la modifica di insediamenti, edifici o loro parti adibiti o da adibire a discoteche e altri luoghi di intrattenimento danzante e pubblico spettacolo, a circoli privati o pubblici esercizi in cui siano installati macchinari e impianti rumorosi, nonché ad impianti sportivi e ricreativi;
- l'installazione di macchinari, impianti e attrezzature comunque costituenti sorgente fissa di rumore, a ciclo continuo o discontinuo, - anche se in connessione con funzioni, attività o finalità diverse da quelle richiamate ai precedenti punti del presente comma, - in grado di generare emissioni sonore che facciano risentire i propri effetti all'esterno delle unità immobiliari e/o dei confini delle proprietà in cui siano previste le predette installazioni o attività rumorose,

è subordinato alle seguenti prescrizioni e ai seguenti vincoli:

- Nel caso di sorgenti o attività rumorose previste all'interno di locali di edifici appartenenti ad insediamenti complessi, costituiti da uno o più edifici funzionalmente collegati a relativa area cortiliva, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona prescritti dalla Zonizzazione Acustica ai confini di proprietà, salvo che per i confini prospettanti su strade o altre linee di trasporto;
- Nel caso di sorgenti o attività rumorose previste all'interno di locali, edifici ed insediamenti posti in prossimità dei confini tra zone a diversa classificazione acustica, in corrispondenza di ciascun confine di zona dovrà essere garantito il rispetto dei livelli prescritti per la zona comportante maggior grado di tutela, salvo che non siano previste idonee zone filtro in sede di Zonizzazione Acustica, o di strumenti urbanistici particolareggiati, in grado di consentire comunque il rispetto dei valori prescritti al margine esterno della zona filtro;
- Sempre e comunque, in relazione all'esercizio delle sorgenti di rumore e/o delle attività rumorose previste, dovrà essere garantito il rispetto del criterio differenziale in corrispondenza degli ambienti confinanti appartenenti ad insediamenti ed edifici contermini, fatto salvo il caso di rumore trascurabile così come definito all'art.4 comma 2 del DPCM 31/31/1998.

Nel caso di trasformazioni edilizie assoggettate a semplice Dichiarazione di Inizio di Attività, il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo dovrà costituire specifico oggetto di asseverazione da parte del tecnico competente, dotato dei requisiti di professionalità e dell'abilitazione di cui al DPCM 31/3/1998.

Per i casi previsti dal comma 2 dell'art.8 della Legge 447/95 il soggetto titolare dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico.

Il REU disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle disposizioni del presente articolo.



### **2.3 - Prescrizioni da osservare per la tutela del clima acustico in sede di progettazione, autorizzazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto.**

Ferme restando le disposizioni delle norme legislative nazionali e regionali in materia di assoggettamento a procedura di Valutazione d'impatto Ambientale, i progetti sottoposti ad approvazione dell'Amministrazione Comunale, e/o a provvedimento autorizzatorio o parere di competenza comunale, finalizzati alla realizzazione, al potenziamento o alla ristrutturazione di infrastrutture di trasporto su sede propria, nonché di assi viari destinati ad accogliere flussi di traffico, devono contenere una documentazione d'impatto acustico redatta secondo le finalità indicate all' art. 8 della Legge 447/95.

In sede di progettazione e realizzazione di nuovi assi stradali e di linee di trasporto su sede propria e tratte ferroviarie, i progetti dovranno comunque prevedere la contestuale realizzazione di idonei dispositivi di mitigazione del rumore indotto, a protezione degli edifici e degli insediamenti limitrofi esistenti e di progetto, in corrispondenza dei quali risulti o possa risultare alterato il preesistente clima acustico in forza dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura, tenuto conto dei distacchi esistenti o previsti, così da garantirei livelli di esposizione prescritti al confine della zona stradale, o almeno in facciata agli edifici esistenti o di progetto, fatte salve le disposizioni, limiti e le condizioni definite dai Regolamenti di cui all'art.11 della L.447/95.

Nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, ove per la mitigazione dell'inquinamento acustico indotto sia prevista la realizzazione di barriere fisiche, naturali o artificiali, in sede di approvazione del progetto relativo all'infrastruttura dovrà essere prevista l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dei dispositivi di protezione dal rumore, nonché l'esecuzione degli stessi prima della messa in esercizio dell'infrastruttura, con relazione di calcolo degli effetti di mitigazione ottenuti.

Nell'ambito degli interventi di cui sopra, ove per la mitigazione dell'inquinamento acustico indotto sia previsto il ricorso ad asfalti fonoassorbenti o a conglomerati in grado di ridurre l'emissione di rumore, dovrà essere valutata preventivamente con apposita relazione di calcolo l'efficacia acustica del provvedimento nei confronti delle aree disturbate, tenuto conto della prevista conservazione nel tempo delle caratteristiche acustiche del manto impiegato.

Alle medesime disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono assoggettati i progetti relativi alla realizzazione, al potenziamento e alla ristrutturazione di aviosuperfici, eliporti, e piste di prova, competizione e gara, anche ai fini meramente ricreativi, destinate a veicoli a motore di qualunque tipo.



Per le opere di cui al presente articolo, il provvedimento autorizzatorio o il parere favorevole di competenza comunale dovrà dare atto del positivo esito dell'istruttoria compiuta sulla documentazione di impatto acustico prodotta, attestando la compatibilità ambientale del clima acustico post operam, ovvero contenere prescrizioni per la realizzazione di dispositivi, interventi o accorgimenti per la mitigazione dell'impatto acustico indotto; per gli interventi di competenza comunale, in alternativa, potrà prescriversi che le opere di mitigazione vengano realizzate nell'ambito del Piano di Risanamento Acustico comunale.



### **3 - ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI**

#### **3.1 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli a fini di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici attuativi in contesti urbani di nuova urbanizzazione.**

L'utilizzazione edificatoria delle aree di nuova urbanizzazione disciplinate da strumento urbanistico attuativo è subordinata all'esistenza, o al previsto conseguimento, di un clima acustico in cui:

- a) sia comunque garantito il mancato superamento dei valori di attenzione di cui all'art.6 del DPCM 14/11/1997;
- b) in corrispondenza degli edifici in progetto siano, di norma, conseguiti i valori di qualità di cui all'art. 7 del DPCM 14/11/97 "Valori Limite delle sorgenti sonore", anche mediante esecuzione di opere o adozione di accorgimenti in grado di garantire un clima acustico conforme a detti valori limite e/o limiti massimi di esposizione.

Per gli edifici, o loro parti, a destinazione residenziale non è ammessa deroga ai limiti di esposizione in facciata prescritti dalla Zonizzazione Acustica.

Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive derivanti dall'attuazione degli adempimenti derivanti dalla Legge Regionale di cui all'art. 4 c.1 della L. 447/95, nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il limite di esposizione in facciata, ove i requisiti tecnico costruttivi e/o impiantistici delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all'interno delle stesse, e lungo tutto l'anno, un adeguato comfort acustico.

E' vietato l'insediamento di funzioni classificabili come "particolarmente protette" riconducibili alla Classe I di cui alla Tab. A dell'Allegato al DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in assenza di un clima acustico conforme ai prescritti valori limite di immissione, fatta eccezione per zone a parco, cui attribuire la funzione di filtro, e fabbricati o loro parti, destinati ad attività o funzioni collaterali e/o di supporto a quella principale.

Per i casi previsti dal comma 2 dell'art.8 della Legge 447/95 il soggetto titolare dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico.

Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici da realizzare e/o da recuperare nelle zone assoggettate alle disposizioni del presente articolo.



### **3.2 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico relativi ad interventi edilizi diretti**

Nelle parti del territorio - o per le tipologie d'intervento - in cui sia previsto l'intervento edilizio diretto, l'ammissibilità delle trasformazioni edilizie comportanti realizzazione di nuovi edifici, anche per demolizione e ricostruzione, e/o interventi di tipo sistematico su edifici esistenti (restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo; ripristino tipologico; riqualificazione e ricomposizione tipologica; ristrutturazione edilizia), è subordinata al rispetto delle prescrizioni del DPCM 5/12/1997 "Requisiti passivi acustici degli edifici".

In assenza del rispetto dei requisiti di comfort acustico interno, è vietato il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento di funzioni residenziali anche in corrispondenza delle altre trasformazioni edilizie, restando inoltre anche per tali fattispecie il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento di funzioni protette, assoggettato alle prescrizioni di cui alla tabella A del DPCM 14 novembre 1997.

Il REU disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle disposizioni del presente articolo.



#### **4 - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI.**

##### **4.1 - Requisiti minimi da garantire**

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento si fa riferimento al DPCM 5 dicembre 1997 "Requisiti passivi degli edifici" alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio. Il Regolamento Urbanistico dovrà essere adeguato, ai sensi dell'art. 6, co 1, lett e) della Legge 447/95, affinché vengano rispettati i requisiti acustici delle sorgenti sonore all'interno degli edifici e i requisiti passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore per come stabilito proprio dal DPCM citato.

Il D.P.C.M. 5/12/97 si applica agli ambienti abitativi. La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 all'art. 2, comma 1, lettera b) definisce ambiente abitativo ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane.

Il D.P.C.M. 5/12/1997 classifica gli ambienti abitativi in sette differenti categorie, riportate nella seguente tabella, allegata al decreto stesso:

<b>Tab. A (DPCM 05/12/97)</b>
<b>Classificazione degli edifici in funzione della destinazione d'uso</b>
<input type="checkbox"/> Cat. A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
<input type="checkbox"/> Cat. B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili
<input type="checkbox"/> Cat. C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
<input type="checkbox"/> Cat. D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
<input type="checkbox"/> Cat. E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
<input type="checkbox"/> Cat. F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
<input type="checkbox"/> Cat. G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

*Tabella 2.1 – Classificazione degli edifici in funzione della destinazione d'uso*

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- l'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti ( $R'_w$ ) da calcolare secondo la norma UNI EN 12354-1:2002;
- l'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT,w}$ ) da calcolare secondo la norma UNI EN 12354-3:2002;



c) l'indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ( $L'_{n,w}$ ) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI EN 12354-2:2002.

La tabella che segue, allegata al decreto stesso, riporta i valori limite delle grandezze appena definite.

<b>Tab. B (DPCM 05/12/97)</b>					
<b>Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici</b>					
<i>Categorie di cui alla</i>	<i>Parametri</i>				
<i>Tab. A</i>	$R'_w$ (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$	$L_{ASmax}$	$L_{Aeq}$
<b>1. D</b>	55	45	58	35	25
<b>2. A, C</b>	50	40	63	35	35
<b>3. E</b>	50	48	58	35	25
<b>4. B, F, G</b>	50	42	55	35	35

(\*) Valori di  $R'_w$  riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Tabella 2.2 – Parametri che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici

Alla luce di quanto sopra esposto, per ogni edificio oggetto di valutazione devono essere effettuate le verifiche dei seguenti requisiti passivi: potere fonoisolante apparente di partizioni verticali ed orizzontali ( $R'_w$ ), livello di rumore di calpestio normalizzato di solai ( $L'_{n,w}$ ) e isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT,w}$ ) in diversi scenari campione, scelti, ai fini cautelativi, tra quelli più penalizzati dal punto di vista acustico e rappresentativi dell'intero edificio.

I valori limite con i quali sono stati confrontati sono riportati nella tabella che segue.

<b>Componente edilizio</b>	<b>Parametro</b>	<b>Valore limite</b>
Facciata residenze	$D_{2m,nT,w}$	40 dB
Facciata negozi	$D_{2m,nT,w}$	42 dB
Solaio residenze/residenze	$L'_{n,w}$	63 dB
	$R'_w$	50 dB
Solaio residenze/negozi	$L'_{n,w}$	63 dB
	$R'_w$	50 dB
Solaio negozio/garage	$R'_w$	50 dB
Parete di divisione tra alloggi	$R'_w$	50 dB



Parete di divisione tra negozi	$R'_w$	50 dB
Parete di divisione tra alloggi e ambienti comuni	$R'_w$	40 dB

Tabella 2.3 – Parametri e relativi valori limite da confrontare con i requisiti calcolati per l'edificio in esame

Si precisa che si tratta di valori limite imposti dalla norma e quello relativo alla voce “solaio residenze/negozi” si riferisce all'indice di valutazione del rumore da calpestio relativo al solaio tra le eventuali residenze poste al piano primo e le attività commerciali poste al piano terra.

#### 4.2 La nuova norma UNI sulla classificazione acustica degli edifici

Secondo la nuova norma (UNI 11367, luglio 2010) la classe acustica è da considerarsi una "proprietà intrinseca dell'edificio" ed è pertanto indipendente dal contesto in cui questo si trovi (clima acustico esterno, uso dell'edificio, ecc.). Ad esempio, un edificio è considerato di classe acustica "I" per l'isolamento dai rumori aerei esterni se le sue facciate rispettano i limiti definiti per tale classe ( $D_{2m,nT,w} \geq 43$  dB) qualunque sia il livello sonoro presente nell'ambiente esterno e, quindi, il rumore immesso all'interno.

La classificazione acustica si riferisce alle "unità immobiliari" sulla base dei "valori medi" delle prestazioni acustiche dei suoi componenti misurate in opera. Per ogni singola unità immobiliare dovranno cioè essere misurate le prestazioni acustiche delle partizioni orizzontali ( $R'_{we}$  e  $L'_{n,w}$ ) e verticali ( $R'_w$ ) e delle facciate ( $D_{2m,nT,w}$ ) ed il livello sonoro immesso dagli impianti a funzionamento continuo ( $L_{ic}$ ) e discontinuo ( $L_{id}$ ); i valori misurati per ogni singola grandezza dovranno quindi essere mediati tra loro (media logaritmica).

È possibile che singoli componenti dell'edificio siano caratterizzati da una prestazione acustica inferiore al limite della classe purché il valore medio della grandezza rispetti comunque tale limite.

Viene poi introdotto nella norma il concetto di "ambiente acusticamente verificabile", come un ambiente di dimensioni sufficienti a consentire le misure in conformità alle procedure descritte nelle norme della serie UNI EN ISO 140. In pratica, non sarà oggetto di verifica una partizione tra due locali bagno di due distinti alloggi (entrambi gli ambienti sono non abitativi), mentre la partizione tra un locale bagno ed una camera da letto di un alloggio adiacente sarà oggetto di verifica solo se il bagno ha dimensioni tali da risultare acusticamente verificabile.

Non sarà, inoltre, oggetto di verifica il solaio o la facciata di un locale bagno o di un locale tecnico. Tutte le altre partizioni (comprese, ad esempio, quelle tra locali abitativi e vani scale quando la parete non contenga una porta) dovranno essere oggetto di misurazione.



Per quanto attiene nello specifico le misure di potere fonoisolante apparente ( $R'_w$ ), la prestazione oggetto di confronto con il limite di classe sarà quella ottenuta come media delle prestazioni delle partizioni verticali (pareti) ed orizzontali (solai), comprendendo eventualmente tra queste sia quelle verso l'unità immobiliare soprastante che quelle verso l'unità sottostante.

La norma consente comunque al tecnico che segue le misurazioni di derogare rispetto a qualche specifico punto (per esempio, selezionando un numero inferiore di elementi tecnici da sottoporre a prova), purché ciò non comporti errori nella valutazione della classificazione e sia chiaramente esplicitato e motivato nella relazione di verifica.

Ulteriore novità introdotta è la valutazione dell'"incertezza di misura" e, limitatamente al caso di edifici con caratteristiche tipologiche seriali (ad esempio, alberghi, ospedali, ecc.), dell'"incertezza di campionamento". Quest'ultima si dovrebbe applicare solo nei casi di edifici con caratteristiche tipologiche e tecnologiche seriali, ovvero con ambienti e partizioni che si ripetono uguali numerose volte (anche per quanto riguarda l'integrazione con l'impiantistica). Ciò avviene normalmente negli edifici non residenziali, come alcuni alberghi od ospedali, in cui le camere o le degenze sono replicate serialmente nei vari piani degli edifici.

Un altro aspetto degno di nota è che le misure del rumore degli impianti dovranno essere corrette secondo il tempo di riverberazione misurato nell'ambiente oggetto di rilevazione e, limitatamente al caso del rumore degli impianti a funzionamento continuo (ad esempio, impianti di riscaldamento o condizionamento), anche per l'eventuale rilevanza del rumore residuo.

In tab. 2.4 sono riportati i valori limite riferiti alle diverse classi di qualità acustica degli edifici con destinazione residenziale, direzionale ed ufficio, ricettiva (alberghi, pensioni e simili), ricreativa, di culto e commerciale.

Si nota come i valori di soglia riferiti alla classe III corrispondano ai limiti del DPCM 5/12/97 per quanto attiene il potere fonoisolante apparente delle partizioni interne ( $R'_w \geq 50$  dB) ed il livello di rumore da calpestio ( $L'_{n,w} \leq 63$  dB). Il valore riferito a tale classe per quanto riguarda l'isolamento acustico di facciata ( $D_{2m,nT,w} \geq 37$  dB) è invece di 3 dB inferiore al limite del citato decreto. Tale riduzione del limite per la classe III è giustificato anche dal confronto con i limiti definiti in altri Paesi europei per lo stesso requisito.



Classe acustica	Isolamento acustico normalizzato di facciata $D_{2m,nT,w}(dB)$	Potere fonoisolante apparente di partizioni verticali e orizzontali fra ambienti di differenti unità immobiliari $R'_w(dB)$	Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari $L'_{nw}(dB)$	Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo $L_{ic}(dBA)$	Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo $L_{id}(dBA)$
I	$\geq 43$	$\geq 56$	$\leq 53$	$\leq 25$	$\leq 30$
II	$\geq 40$	$\geq 53$	$\leq 58$	$\leq 28$	$\leq 33$
III	$\geq 37$	$\geq 50$	$\leq 63$	$\leq 32$	$\leq 37$
IV	$\geq 32$	$\geq 45$	$\leq 68$	$\leq 37$	$\leq 42$

Tab. 2.4 - Valori limite riferiti alle diverse classi acustiche degli edifici.

Il confronto con i valori limite definiti nel DPCM 5/12/97 per il rumore degli impianti non è invece immediato in quanto, in questo caso, sono state introdotte due nuove grandezze ( $L_{ic}$  e  $L_{id}$ ).

Una volta determinata la classe acustica dell'unità immobiliare, con riferimento ai cinque requisiti definiti in tab. 2.4, può essere definita con il procedimento indicato nella norma la "classe acustica globale" dell'unità immobiliare.

L'introduzione della classe acustica globale dell'unità immobiliare risulta importante soprattutto nell'ottica della semplificazione della valutazione della qualità acustica per l'utente finale, ma potrebbe anche indurre in letture erronee della stessa. Per questa ragione, la classe globale dovrà comunque essere associata alla classe riferita ai singoli requisiti.



## ***5 - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA ATTIVITÀ RUMOROSE.***

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo od ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

L'azione amministrativa e di controllo del comune viene esercitata in base alle indicazioni contenute nel Regolamento locale di Polizia Municipale



## ***6 – DISPOSIZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE***

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del paragrafo 5 che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazione variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Poichè durante il periodo estivo possono essere programmati degli eventi musicali o di altra natura che potrebbero per un periodo di tempo limitato un superamento dei livelli imposti

l'Amministrazione Comunale potrà prevedere una deroga limitatamente all'evento programmato.

L'azione amministrativa e di controllo del Comune viene esercitata in base alle indicazioni contenute nel Regolamento locale di Polizia Municipale.



## **7-TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE**

### **7.1 Piani Urbanistici Attuativi.**

Vengono definiti “Piani Urbanistici Attuativi” i Piani Particolareggiati, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto definito dal P.R.G. vigente. Si considerano “Interventi Edilizi Diretti”: le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato. Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente. Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell’area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l’accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell’area di Piano;
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all’interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all’interno del perimetro di Piano, ovvero l’esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l’inquinamento acustico:

- l’integrazione dell’area di Piano con l’intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità, ecc.);
- l’individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all’interno dell’area oggetto di intervento (es. individuando subcomparti maggiormente omogenei).

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduarle numerose azioni protettive variamente combinate tra loro. Qualora le destinazioni d’uso previste dal Piano non consentano una classificazione acustica compatibile con l’intorno esistente, è possibile perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica



negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla L.R. 34/2009.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una **Relazione di Impatto Acustico (R.I.A.)**, redatta da un tecnico competente, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite nei successivi paragrafi, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b) e c) di cui al precedente primo comma del presente articolo;
2. eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso;
3. indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
  - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, residenziali, commerciali, ecc.);
  - densità di popolazione (abitanti/Ha);
  - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona)
  - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona).

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.



## 7.2 - Interventi soggetti alla presentazione della “Documentazione di Impatto Acustico” (D.I.A.).

Alla domanda di concessione edilizia, autorizzazione edilizia o altro atto di assenso comunque denominato, deve essere allegata la Documentazione di Impatto Acustico per gli interventi relativi alle seguenti opere (cfr. art. 8, comma 2 della Legge 447/95):

- a) opere sottoposte alla V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs 30/04/92, n° 285 e successive modificazioni;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e) discoteche;
- f) circoli privati e pubblici esercizi ove non sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) impianti sportivi e ricreativi;
- h) insediamenti produttivi;
- i) cave.

La presentazione della D.I.A. è altresì obbligatoria in caso di modifica, potenziamento, conversione degli impianti sopraelencati.

L'assenza della D.I.A. è causa di improcedibilità della domanda.

Prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata presentata la D.I.A., deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale una **Relazione di Collaudo Acustico**, redatta da un tecnico competente che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

## 7.3 - Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione con la quale sono definiti in modo chiaro ed inequivocabile, tutti gli interventi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che deriveranno dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. ubicazione dell'insediamento e descrizione del contesto in cui è inserito (indicazione zone acustiche del territorio interessato);
3. dati ed informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione delle sorgenti sonore:



- tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
  - ubicazione in planimetria e quota;
  - livello di potenza sonora emessa (o alternativamente livello di potenza sonora espresso ad una distanza di riferimento nota) e indice di direttività; è da considerarsi sorgente sonora, di cui valutare gli effetti di inquinamento acustico, il traffico veicolare indotto presunto;
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore derivante dal nuovo insediamento o attività;
5. indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimenti di calcolo o di misura;
6. indicazione dei livelli sonori previsti in seguito all'attivazione del nuovo insediamento con evidenziazione della compatibilità/incompatibilità con i limiti di legge identificati alle tabelle 1 e 2 di cui al precedente art. 4;
7. descrizione delle eventuali opere di mitigazione previste allo scopo di garantire il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica e determinazione di livelli sonori previsti in seguito alla realizzazione delle stesse;
8. qualsiasi altra informazione ritenuta utile;
9. elaborati cartografici:
- stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
  - planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento e i relativi confini di proprietà, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso nonché la presenza di altre infrastrutture (strade, ferrovie, ecc.);
  - planimetria orientata ed in scala adeguata dell'insediamento e delle relative aree di pertinenza con indicazione delle sorgenti sonore (compresi percorsi di accesso e parcheggio) e dei ricettori;
  - prospetti in scala adeguata dell'insediamento con indicazione di porte, finestre, ecc.

#### **7.4 -Interventi soggetti alla presentazione della “Valutazione Previsionale del Clima Acustico” (V.P.C.A.)**

E' fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):



- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente art. 12.

La V.P.C.A. deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della V.P.C.A. è causa di improcedibilità della domanda.

La valutazione di clima acustico deve essere presentata al Comune, il quale può decidere di chiedere il parere dell'Arpacal.

#### **7.5 -Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico.**

La valutazione previsionale del clima acustico dovrà contenere:

1. rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti ed eventuali azioni progettuali conseguenti;
3. eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi e confronto con i limiti di accettabilità previsti per le varie destinazioni d'uso;
4. elaborati cartografici:
  - stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe;
  - planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso, nonché altre eventuali infrastrutture (strade, ferrovie, ecc.).



## **8 - INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

### **8.1 - Durata e aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica**

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.R.G.;
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

### **8.2- Coordinamento con i nuovi strumenti urbanistici**

La zonizzazione acustica dovrà essere coordinata con i nuovi strumenti urbanistici. All'atto dell'adozione di uno degli strumenti urbanistici previsti dalla normativa vigente è necessario fornire un quadro conoscitivo della compatibilità tra quanto disposto da questi ultimi e la zonizzazione acustica comunale.

### **8.3 - Strumenti di verifica**

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.



#### **8.4– Norme di salvaguardia.**

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei Piani di Risanamento Acustico sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche definite dal presente piano.



## **9 - NORME TRANSITORIE**

In attesa che il comune provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza comunale e dei regolamenti locali previsti dalla presente legge 447/95, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.

Per i casi non previsti dalle presenti Norme di Attuazione si fa riferimento alla Legge 447/1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", ai relativi decreti di attuazione ed alla Normativa Regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.